



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO TERMOLI

ORDINANZA N. 22/18

Argomento: REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE IN GENERE, LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE E LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO DEMANIALE DELLE ISOLE TREMITI

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

- VISTI i provvedimenti emanati nel tempo, dai Capi dei Circondari Marittimi di Manfredonia, Vieste e Termoli, al fine di disciplinare la navigazione, la sosta delle unità in genere nonché la circolazione veicolare e pedonale e le attività svolte sulle banchine delle Isole Tremiti;
- VISTA il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/3/1942, n° 327 ed il relativo Regolamento d'esecuzione e successive integrazioni e modifiche;
- VISTA la Legge 10 dicembre 1977, n. 1085 che ha ratificato il "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG);
- VISTA la Legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);
- VISTO il Decreto Interministeriale 14 luglio 1989, con il quale veniva istituita la riserva marina delle Isole Tremiti;
- VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle Aree Protette);
- VISTO il Decreto Interministeriale 2 marzo 2012 "disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale";
- TENUTO CONTO delle mutate esigenze logistico operative del locale naviglio e delle mutate caratteristiche strutturali delle banchine delle Isole Tremiti.
- RITENUTO opportuno e necessario adottare provvedimenti finalizzati alla regolamentazione della navigazione ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, nonché alla tutela della pubblica incolumità, atteso peraltro che le banchine destinate all'ormeggio delle navi adibite al trasporto passeggeri sono limitate negli spazi;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti datato 24.04.2018 sull'obbligatorietà del servizio di ormeggio per tutte le navi negli approdi delle Isole Tremiti;
- VISTI gli artt. 17, 28, 30, 62, 63, 65, 68, e 81 del Codice della Navigazione nonché 59 e 524 del relativo Regolamento d'Esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

con decorrenza immediata è approvato e reso esecutivo l'allegato Regolamento per la navigazione in genere, la circolazione veicolare e pedonale e le attività svolte nell'ambito demaniale delle Isole Tremiti.

Articolo 2

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti ordinanze:

- Ordinanza n. 02/98 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Vieste emessa in data 15/02/1998;
- Ordinanza n. 31/07 della Capitaneria di porto di Termoli emessa in data 08/08/2007;
- Ordinanza n. 04/09 della Capitaneria di porto di Termoli emessa in data 05/03/2009;
- Ordinanza n. 12/09 della Capitaneria di porto di Termoli emessa in data 07/05/2009;
- Ordinanza n. 03/10 della Capitaneria di porto di Termoli emessa in data 24/02/2010;

- Ordinanza n. 28/17 della Capitaneria di Porto di Termoli emessa in data 08/06/2017;
 - Ordinanza n. 61/17 della Capitaneria di Porto di Termoli emessa in data 06/10/2017;
- Ogni altro provvedimento contrario ed in contrasto con le disposizioni impartite dall'allegato regolamento.

Articolo 3

I contravventori alle norme contenute nell'allegato Regolamento, saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente.

Le violazioni al Codice della Strada accertate presso le banchine saranno perseguite ai sensi e per gli effetti dello stesso Codice.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché la diffusione tramite gli organi d'informazione.

Termoli, lì 05.06.2018



FAE' SIRIO
CAPITANERIE
DI PORTO -
GUARDIA
COSTIERA
COMANDANTE
05.06.2018
13:10:00 UTC

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Sirio FAÉ



COMPARTIMENTO MARITTIMO DI TERMOLI
CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI

**REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE IN
GENERE, LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E
PEDONALE E LE ATTIVITÀ SVOLTE
NELL'AMBITO DEMANIALE
DELLE ISOLE TREMITI**



- EDIZIONE 2018-

APPROVATO E RESO ESECUTIVO

CON ORDINANZA N. _22_ DEL _05/06/2018_



CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI

REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE IN GENERE, LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE E LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO DEMANIALE DELLE ISOLE TREMITI

INDICE

ARTICOLO	ARGOMENTO
1	Generalità
2	Ambito di applicazione
3	Utilizzo delle banchine
4	Navigazione di avvicinamento / allontanamento dalle banchine
5	Zone di ancoraggio e campi boe
6	Richieste di ancoraggio e prescrizioni di sicurezza dei campi boe
7	Sosta notturna in banchina
8	Servizio di ormeggio e disormeggio
9	Navi che trasportano merci pericolose e rotabili
10	Imbarco e sbarco passeggeri e veicoli
11	Approdo di nave cisterna porta acqua
12	Navigazione sotto costa
13	Lavori a bordo di unità
14	Unità in disarmo
15	Obbligo di comunicazione in caso di incidente / avaria
16	Trasporto rifiuti via mare
17	Disposizioni antinquinamento per i rifornimenti di carburante
18	Certificazione Tecnica Dei Distributori Fissi
19	Rifornimento carburante(bunker) a mezzo distributori fissi
20	Dotazioni dei distributori
21	Disposizioni relative all'ormeggio
22	Accesso e viabilità veicolare e pedonale sulle banchine
23	Disposizioni particolari e divieti
24	Deroghe
25	Norme finali



CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI

REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE IN GENERE, LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE E LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO DEMANIALE DELLE ISOLE TREMITI

Art. 1 GENERALITÀ

Il presente regolamento disciplina, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, la navigazione, gli ormeggi e la sosta delle navi mercantili in genere, dei galleggianti nonché delle unità da pesca e da diporto che fruiscono delle banchine d'ormeggio e delle relativa rada delle Isole Tremiti.

Le presenti norme sono ispirate dalle particolari condizioni organizzative e morfologiche degli approdi delle Isole Tremiti e non sostituiscono i principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, ai quali bisogna sempre riferirsi in tutti quei casi in cui si verifichino parità di situazioni tra le specialità disciplinate dalle norme che seguono.

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere osservate da tutte le navi e galleggianti, come definiti dall'articolo 136 del Codice della Navigazione, che navigano, sostano ed effettuano operazioni commerciali presso le banchine e la rada delle Isole Tremiti.

Negli articoli seguenti, quando non diversamente specificato, la parola nave e/o unità indica sia le navi che i galleggianti come definiti dal vigente Codice della Navigazione.

Vengono, inoltre, disciplinate la circolazione veicolare e pedonale nonché le attività svolte presso le banchine delle isole Tremiti.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano alle seguenti zone di mare territoriale, acque interne ed aree demaniali marittime:

- RADA DELLE ISOLE TREMITI

delimitata dalla congiungente le coordinate dei seguenti punti ottenuti sulla carta nautica edita dall'Istituto Idrografico della Marina n. 204 (Roma 1940 datum), meglio rilevabili nello stralcio planimetrico dell'**Allegato 1**, parte integrante del presente regolamento:

- a) lat. 42°08'30"N, long. 015°30'30"E;
- b) lat. 42°08'24"N, long. 015°32'00"E;
- c) lat. 42°07'30"N, long. 015°31'30"E;
- d) lat. 42°06'00"N, long. 015°29'36"E;
- e) lat. 42°06'00"N, long. 015°28'07"E;
- f) lat. 42°06'42"N, long. 015°28'12"E.

La navigazione effettuata all'interno della rada delle isole Tremiti, come definita, è da intendersi navigazione locale ai sensi dell'art. 1 c. 41, del D.P.R. n. 435/91.

- **BANCHINA DI SAN DOMINO** (Zona A, Zona B, Zona C, Zona D, Zona E, Zona F, Zona G e nuovo molo di Scirocco – (Allegato 2);
- **BANCHINA DI SAN NICOLA** (Lato Sud, Lato Nord Zona A, Lato Nord Zona B e Lato Nord Zona C – (Allegato 3);
- **BANCHINA PUNTA SECCA:** (Allegato 4);
- **ISOLA DI PIANOSA.**

Art.3 **UTILIZZO DELLE BANCHINE**

L'ormeggio/disormeggio delle diverse tipologie di navi/unità deve avvenire in tratti differenziati delle banchine portuali, allo scopo di evitare interferenze nelle operazioni portuali e per garantire la sicurezza ed il regolare svolgimento delle stesse. Fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Autorità Marittima, in relazione a particolari esigenze connesse al traffico portuale ed alla sicurezza della navigazione, l'utilizzo delle banchine è disciplinato come segue:

BANCHINA DI SAN DOMINO (Allegato 2):

- Zona A – l'imbarco/sbarco di diportisti dalle unità da diporto è consentito solo nel tratto compreso nel lato Nord della banchina, per i primi 5 metri, riconoscibile dalla ridotta altezza di banchina dal mare e nella successiva zona E.
- Zona B – l'ormeggio della motobarca che effettua il servizio pubblico di trasporto passeggeri tra l'Isola di S. Domino e l'Isola di S. Nicola deve avvenire nel tratto di banchina a seguire per ulteriori metri 5. Al termine di detto servizio la banchina dovrà essere lasciata libera, salvo diverse valutazioni dell'Autorità Marittima, in relazione a situazioni contingenti relative alla sicurezza della navigazione od alla regolarità del traffico marittimo.
- Zona C – l'ormeggio/disormeggio delle motonavi di linea, aventi pescaggio non superiore a mt. 3,20 e limitatamente alle operazioni di carico/scarico merci, rotabili e passeggeri, deve avvenire nel tratto di banchina compreso tra le 4 bitte di colore blue per una lunghezza di circa mt. 30. In tale zona, per una profondità di circa mt. 8 dal ciglio banchina (zona di sicurezza delimitata da linea gialla) è vietato il transito di persone e mezzi durante le operazioni di ormeggio e disormeggio e di imbarco/sbarco merci e veicoli dalle navi, fatta eccezione per gli ormeggiatori portuali impegnati nelle stesse operazioni. terminate le suddette operazioni, quando in banchina non vi sono navi di linea, nella stessa zona C è consentito l'ormeggio/disormeggio delle motobarche adibite al trasporto passeggeri locale, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri.
- Zona D – nel tratto di banchina adiacente alla zona C, per un'estensione di ulteriori mt. 5 circa, è consentito esclusivamente l'ormeggio/disormeggio delle motobarche adibite al servizio locale di trasporto passeggeri, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri.
- Zona E – l'imbarco/sbarco di diportisti dalle unità da diporto può avvenire esclusivamente nella zona E (adiacente alla zona D e riconoscibile dalla ridotta altezza di banchina dal mare), oltre che nella zona A, limitatamente al tempo necessario a tali operazioni. In tale tratto può avvenire anche l'ormeggio/disormeggio dei natanti a noleggio, limitatamente al tempo necessario per l'imbarco/sbarco di persone.

L'eventuale ormeggio delle unità da diporto in transito nelle ore notturne potrà avvenire solo nei tratti di banchina C e D, previa richiesta all'Autorità marittima locale perché ne possa valutare la compatibilità con il regolare svolgimento del traffico marittimo.

- Zona F - l'ormeggio/disormeggio delle motobarche che effettuano il servizio di pesca turismo, assistenza diving o noleggio natanti (fatto salvo quanto previsto per la zona E), può avvenire nel tratto di banchina compreso tra la fine della zona E ed i successivi mt. 38 circa di banchina.
 - Zona G - tale zona, adiacente alla zona F, per una lunghezza di metri 7 deve essere lasciata libera, per l'ormeggio del battello pneumatico in dotazione alla Delegazione di spiaggia delle Isole Tremiti, di unità delle forze di polizia e di soccorso, in transito o comunque impiegate in servizi di istituto, previo coordinamento con l'Autorità marittima locale.
 - Nuovo Molo di Scirocco di San Domino - l'ormeggio/disormeggio di unità diving, pesca e pesca turismo e dei natanti a noleggio è consentito nei primi 40 metri della banchina del molo, a partire dalla radice. Allo stato attuale l'ultimo tratto di banchina non è praticabile per l'ormeggio/disormeggio, stante la presenza di scogli prossimi alla superficie e ne è pertanto vietato l'utilizzo a tali fini.
- Durante le manovre di ormeggio/disormeggio delle navi di linea i tratti di banchina A,B, C e D devono essere lasciati liberi da qualunque unità.

BANCHINA DI SAN NICOLA (Allegato 3) :

- Banchina lato sud - l'ormeggio delle navi adibite al trasporto merci e passeggeri con pescaggio massimo di mt. 3,20 può avvenire su tutta la banchina dell'Isola di San Nicola esposta a sud. L'imbarco/sbarco di persone su tale tratto di banchina, effettuato da parte di unità diverse da quelle di linea, può avvenire solo quando non vi siano navi di linea ormeggiate o in avvicinamento per l'ormeggio. Al termine delle operazioni di imbarco/sbarco il tratto di banchina in questione dovrà essere lasciato libero, salvo diverse valutazioni dell'Autorità Marittima in relazione alla sicurezza della navigazione ed al regolare svolgimento del traffico marittimo.
- Banchina lato nord - Zona A - l'ormeggio/disormeggio delle motonavi di linea adibite al trasporto passeggeri, limitatamente alle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri, è consentito nel tratto di banchina compreso tra la testata del molo ed una lunghezza di circa metri 30. Terminate dette operazioni il tratto di banchina deve rimanere libero, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Marittima, per ragioni concernenti la sicurezza della navigazione o il regolare svolgimento del traffico marittimo.
- Banchina lato nord - Zona B - l'ormeggio/disormeggio delle unità navali che effettuano il servizio pubblico di trasporto passeggeri locale è consentito nel tratto di banchina compreso tra la fine della zona A ed una lunghezza di mt. 8 circa. L'ormeggio/disormeggio su tale tratto di banchina è consentito alle unità di tipologia diversa da quella di cui sopra, a condizione che venga lasciata la precedenza alle unità di trasporto passeggeri locale e limitatamente al tempo necessario per l'imbarco/sbarco di persone. Durante le manovre di ormeggio e disormeggio delle navi di linea la zona B deve essere lasciata libera.
- Banchina lato nord - Zona C - dalla fine della zona B e fino alla radice del molo è consentito il solo ormeggio delle imbarcazioni destinate alla piccola pesca, delle unità degli operatori portuali e delle unità navali appartenenti alle forze di polizia o di soccorso, previo coordinamento con l'Autorità marittima locale.

BANCHINA PUNTA SECCA (Allegato 4):

Presso la banchina di Punta Secca è consentito il solo ormeggio/disormeggio della M/N Ro-Ro in servizio di linea con pescaggio massimo di 3,20 metri, per lo sbarco/imbarco di merci e veicoli. E' consentito l'ormeggio/disormeggio di natanti ed imbarcazioni per il solo tempo necessario alle operazioni di bunkeraggio e compatibilmente con le condizioni meteo marine.

Art. 4

NAVIGAZIONE DI AVVICINAMENTO/ALLONTANAMENTO DALLE BANCHINE

- Fermo restando quanto disciplinato con Ordinanza n.4/2013 in data 04.02.2013 della Capitaneria di porto di Termoli, tutte le unità in rotta di avvicinamento alle banchine delle Isole Tremiti dovranno navigare esternamente al perimetro dell'area Marina Protetta (**Allegato 5**) e comunque ad una distanza non inferiore a 0,5 miglia dalla costa, fino al raggiungimento delle canalette di ingresso ed uscita dalle banchine di San Domino, San Nicola e Punta Secca (**Allegato 6**).
- Nella manovra di avvicinamento alle banchine di ormeggio, da una distanza di mezzo miglio dalle stesse, la velocità dovrà essere ridotta a 5 nodi e comunque alla minima consentita per la manovrabilità. Lo stesso comportamento dovrà essere tenuto in fase di disormeggio ed allontanamento dalle banchine sino ad una distanza di mezzo miglio.
- Le navi in uscita hanno la precedenza. In ogni caso le navi in uscita dall'approdo delle Isole Tremiti non possono lasciare l'ormeggio prima che il bacino portuale sia sgombero da altre unità in manovra. Le unità non possono fare ingresso nel bacino portuale prima che la nave precedente abbia ultimato la manovra di ormeggio o prima che la nave in uscita abbia lasciato lo stesso bacino.
- E' fatto divieto alle unità non impegnate nell'ingresso al bacino portuale per l'ormeggio alle banchine, o non impegnate nell'uscita dallo stesso bacino portuale a seguito di disormeggio, di stazionare o navigare per fini diversi da quelli sopradescritti, allo scopo di non intralciare la navigazione delle navi dirette agli ormeggi o da questi provenienti. Qualora sia necessario l'attraversamento della canaletta d'accesso, questo dovrà avvenire perpendicolarmente alla stessa impegnandola il minor tempo possibile. Le navi di lunghezza inferiore a 20 metri e le navi a vela non devono ostacolare il passaggio delle navi di linea che transitano nella canaletta di ingresso /uscita.
- Le unità adibite al traffico passeggeri di linea, 10 minuti prima dell'arrivo o subito dopo la partenza dovranno comunicare, con chiamata su VHF/FM CH 16, alla Delegazione di Spiaggia delle Isole Tremiti: nome della nave, numero dei passeggeri imbarcati e numero degli eventuali veicoli imbarcati.
- Le navi in arrivo devono ormeggiare al posto a loro assegnato e comunque in modo da non ostacolare o rendere difficoltosa la manovra di altre unità;
- L'ormeggio alle banchine assegnate è autorizzato quando vengono rispettati gli orari previsti dalla pertinente ordinanza dell'Autorità marittima. Qualora l'arrivo della nave avvenga con ritardo l'autorizzazione all'attracco dovrà essere richiesta via radio e con congruo anticipo alla locale Autorità Marittima, che ne valuterà i presupposti.
- Ogni settimana i Comandi di bordo delle navi di linea dovranno far pervenire alla Delegazione di Spiaggia di Isole Tremiti uno statino riepilogativo, contenente il numero degli accosti, il numero dei passeggeri per ogni accosto, il quantitativo di merci sbarcate e/o imbarcate.
- Durante la manovra di ormeggio e disormeggio il portellone o la passerella di imbarco deve essere sollevato/a e comunque deve essere impedito, a cura del personale di bordo, che i passeggeri sostino nei luoghi di manovra;
- Considerate le ridotte dimensioni della banchina di San Domino, per incrementare le condizioni di sicurezza, le operazioni di sbarco/imbarco di eventuali merci/mezzi rotabili non devono essere effettuate contemporaneamente a quelle dei passeggeri. Le operazioni di sbarco di merci/mezzi rotabili dovranno avvenire prima dello sbarco dei passeggeri, mentre le operazioni di imbarco delle merci/mezzi rotabili dovranno avvenire dopo aver ultimato le operazioni di imbarco dei passeggeri. A cura del personale di bordo dovrà essere impedita la commistione tra merci/veicoli e passeggeri durante le operazioni di imbarco/sbarco, mediante il posizionamento di

idonei nastri delimitatori amovibili, che instradino i mezzi verso l'uscita dalla banchina portuale.

- Ogni Comandante/conducente di unità ha l'obbligo di consultare prima di intraprendere la navigazione e durante la stessa, le previsioni meteorologiche previste in zona e di adottare ogni utile accorgimento al fine di evitare situazioni di pericolo/emergenza.

Art.5

ZONE DI ANCORAGGIO E CAMPI BOE

1. Fermo restando quanto disciplinato con Ordinanza n.4/2013 in data 04.02.2013 della Capitaneria di porto di Termoli, l'ancoraggio delle navi e galleggianti in attesa di ormeggio presso le banchine degli approdi delle Isole Tremiti, ovvero in temporanea sosta nelle acque antistanti l'arcipelago, è consentito esclusivamente nelle zone indicate di seguito. (**Allegato 7**):

- Zona rettangolare N2 coordinate
 - A. 42° 07,075'N - 015° 30,300'E
 - B. 42° 07,075'N - 015° 30,450'E
 - C. 42° 06,910'N - 015° 30,450'E
 - D. 42° 06,910'N - 015° 30,300'E
- Zona rettangolare D1 coordinate
 - A. 42° 07,500'N - 015° 29,700'E
 - B. 42° 07,500'N - 015° 29,900'E
 - C. 42° 07,400'N - 015° 29,900'E
 - D. 42° 07,400'N - 015° 29,700'E
- Zona circolare D2 - avente centro nel punto di coordinate 42°07.500'N- 015°29.000'E e avente raggio di 150 metri.
- Zona circolare D4- avente centro nel punto di coordinate 42°06.200'N- 15°29.400E e avente raggio di 250 metri.

(Tutte le coordinate sono riferite al Datum Roma 1940).

E' fatto divieto assoluto alle navi che trasportano "sostanze nocive", "prodotti chimici pericolosi allo stato liquido o gassoso" ovvero "merci pericolose", come definite dalla normativa nazionale e internazionale o, quando abilitate al trasporto di tali sostanze, vuote di carico e sprovviste di certificato di "non pericolosità", di sostare nelle zone d'ancoraggio delle Isole Tremiti per motivi diversi da:

Avverse condizioni metereologiche, forze maggiore, avaria, motivi di carattere straordinario da valutarsi di volta in volta da parte dell'Autorità Marittima.

2. Presso l'arcipelago delle Isole Tremiti sono posizionati dei gavitelli per l'ormeggio di imbarcazioni, distribuiti in n. 2 campi boe, appositamente segnalati da segnalamenti marittimi, nelle zone di mare così delimitate:

A. Specchio acqueo compreso tra l'isola di San Nicola e lo scoglio del Cretaccio

Il campo boe è segnalato da n. 4 segnalamenti, radarabili e luminosi, che ne indicano un corridoio di libero transito, posizionati nei punti:

boa A lat. 42°07,237'N long. 015°30,075'E
boa B lat. 42°07,248'N long. 015°30,051'E
boa C lat. 42°07,350'N long. 015°30,233'E
boa D lat. 42°07,359'N long. 015°30,206'E

B. Specchio acqueo antistante Cala delle Arene di San Domino

Il campo boe è segnalato da n. 2 segnalamenti, radarabili e luminosi, che ne indicano il limite perimetrale a mare, posizionati nei punti:

boa E lat. 42°07,996'N long. 015°29,930'E

boa F lat. 42°07,146'N long. 015°29,964'E

C. Sono posizionati, inoltre, n. 9 gavitelli per l'ormeggio di unità adibite ad attività "diving" lungo il perimetro delle isole, e precisamente:

lat. 42°07,409'N long. 015°30,847'E – scoglio segato

lat. 42°08,034'N long. 015°30,396'E – secca della vedova

lat. 42°08,042'N long. 015°30,485'E – vedova terra 2

lat. 42°08,127'N long. 015°30,479'E – cala dei turchi

lat. 42°08,295'N long. 015°30,586'E – scoglio corvo

lat. 42°08,367'N long. 015°30,678'E – cala caffè

lat. 42°08,326'N long. 015°31,326'E – architello

lat. 42°08,373'N long. 015°31,517'E – secca di punta secca

lat. 42°08,307'N long. 015°31,448'E – punta secca terra 1

(tutti le coordinate sono in datum WGS84)

Art.6

RICHIESTE DI ANCORAGGIO E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER I CAMPI BOE

- a) Le unità navali che intendono ancorare nelle aree indicate nel precedente articolo 5.1 dovranno richiedere preventiva autorizzazione, almeno 30 minuti prima dell'arrivo in zona, alla Delegazione di Spiaggia di Isole Tremiti o alla Capitaneria di porto di Termoli, con chiamata via radio VHF ch.16, comunicando:

- 1) Nome della nave e nominativo internazionale;
- 2) Bandiera, numero e porto d'iscrizione;
- 3) Porto di provenienza e di destinazione;
- 4) Lunghezza e GT;
- 5) Tipo e quantità del carico a bordo (se vuota ultimo carico trasportato);
- 5) Ora di previsto arrivo e tempo previsto di sosta;
- 6) Numero di persone a bordo;
- 7) Motivo dell'ancoraggio;
- 8) Eventuali avarie o anomalie che possano pregiudicare in maniera diretta o indiretta, la sicurezza della nave e della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare nonché la tutela dell'ambiente marino.

Dopo l'ancoraggio il comandante dell'unità dovrà:

- 1) Mantenere a bordo un efficiente servizio di guardia, da aumentare in caso di avverse condizioni meteo marine;
- 2) Mostrare/emettere, quando previsto, i segnali secondo la COLREG 72 ;
- 3) Mantenere l'ascolto radio continuo sul canale 16 VHF;
- 4) Assicurare a bordo la presenza del Comandante e di tutti i membri dell'equipaggio necessari per le manovre in sicurezza dell'unità;
- 5) Le unità che sostano in rada, in caso di avaria del propulsore e/o del mezzo di governo, hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'Autorità Marittima nonché di farsi assistere continuamente da un rimorchiatore di adeguata potenza;
- 6) L'Autorità Marittima ha facoltà di disporre, qualora ritenuto opportuno, il movimento delle suddette unità alla fonda.

Al termine della sosta nei punti di fonda le suddette unità dovranno dare comunicazione dell'orario della prevista partenza e del porto di destinazione almeno 30 minuti prima, a mezzo VHF – ch 16.

b) All'interno dei predetti campi boe A) e B) indicati all'articolo 5.2 è vietato:

- a) il transito e la sosta di qualunque imbarcazione non destinata all'ormeggio;
- b) la balneazione;
- c) la pesca in qualunque modo esercitata;
- d) le immersioni subacquee comunque effettuate, salvo quelle destinate alla manutenzione dei gavitelli, comunque preventivamente autorizzate;
- e) lo svolgimento di ogni altra attività in contrasto con l'ormeggio delle unità navali;
- f) sversare a mare qualunque sostanza incompatibile con l'ecosistema marino;
- g) manomettere o modificare i segnalamenti marittimi ivi insistenti.
- c) nelle zone di immersione di cui alla lettera C) dell'articolo 5 comma 2 è vietato l'ormeggio alle unità non impegnate nell'attività di immersione subacquea.

Art. 7

SOSTA NOTTURNA IN BANCHINA

Terminate le esigenze operative giornaliere, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 eventuali unità in transito, compatibilmente con la tipologia dell'unità e le eventuali esigenze tecnico-operative valutate dell'Autorità Marittima, possono ormeggiarsi, previa specifica autorizzazione, presso le banchine di San Domino e San Nicola. La richiesta di ormeggio dovrà essere avanzata nell'arco della giornata per la quale viene richiesto l'ormeggio alla Delegazione di Spiaggia delle Isole Tremiti (via VHF/FM con chiamata sul canale 16, o telefonicamente). Detta richiesta dovrà contenere i seguenti dati:

- Nome e numero di iscrizione dell'unità, qualora iscritta;
- Lunghezza e larghezza in metri;
- Nominativo e recapito telefonico di reperibilità del conducente;
- Motivo della sosta;
- Persone presenti a bordo;
- Eventuali ed ulteriori informazioni che l'Autorità marittima riterrà opportuno richiedere al momento.

L'unità, acquisita apposita autorizzazione, potrà dirigere all'ormeggio secondo le indicazioni e/o prescrizioni fornite dall'Autorità Marittima. Le unità di lunghezza inferiore a 20 metri f.t., nonché le unità da diporto e da pesca sono esonerate dall'obbligo del servizio di ormeggio e disormeggio fornito dal Gruppo Ormeggiatori di Tremiti (Ord.06/2008 della Capitaneria di Porto di Termoli) ma possono farne richiesta qualora ritenuto necessario. Gli stessi Comandanti o Conduttori dovranno assicurare, quando all'ormeggio, un servizio di guardiania a bordo ed una pronta reperibilità dell'equipaggio, per garantire l'esecuzione delle manovre che si dovessero rendere necessarie nel periodo di sosta, per contingenti necessità operative e/o per il sopraggiungere di avverse condizioni meteorologiche.

Art.8

SERVIZIO DI ORMEGGIO E DISORMEGGIO

Negli approdi delle Isole Tremiti il servizio di ormeggio è obbligatorio per tutte le navi. Le navi militari, quelle da pesca e quelle da diporto sono esentate dall'obbligatorietà del servizio. Le navi di lunghezza inferiore ai 20 metri e quelle adibite ai servizi portuali, comprese quelle il cui impiego è funzionale all'esecuzione delle opere portuali e le bittoline impiegate per il servizio di bunkeraggio, indipendentemente dalla loro stazza, possono svolgere le operazioni di ormeggio/disormeggio con personale di bordo purché le manovre non creino intralcio o difficoltà al traffico e non compromettano la sicurezza

portuale. Il Comandante del porto può imporre l'obbligatorietà del servizio di ormeggio, anche alle navi esentate qualora lo ritenga necessario ai fini della sicurezza. Nelle zone di sicurezza, di cui all'art. 3, il personale addetto alle operazioni di ormeggio/disormeggio predispone tutti gli accorgimenti utili a prevenire eventuali danni a persone o cose. Resta in capo al comandante dell'unità stabilire le modalità d'ormeggio e/o disormeggio.

Art.9

NAVI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE E ROTABILI

Lo sbarco/imbarco di merci pericolose e rotabili, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, considerata la densità di traffico presso la banchina commerciale di San Domino, in condizioni meteo marine favorevoli dovrà essere effettuato sulla banchina di Punta Secca di San Domino. In caso di impedimento dovuto alle condizioni meteo le unità potranno effettuare lo sbarco/imbarco sulla banchina di S. Domino. Dal 16 settembre al 31 maggio di ogni anno le predette operazioni potranno avvenire sulla Banchina di S. Domino. Eventuali variazioni e/o problematiche connesse con le operazioni di imbarco e/o sbarco di merci pericolose, dovranno essere comunicate in tempo utile all'Autorità Marittima ed al Capo Gruppo Ormeggiatori.

Art. 10

IMBARCO E SBARCO PASSEGGERI E VEICOLI

Il Comando di bordo delle unità da traffico passeggeri, comprese quelle locali che effettuano giri turistici dell'arcipelago, dovrà assicurare, con proprio personale, il regolare svolgimento delle operazioni di imbarco /sbarco dei passeggeri e nel caso di navi Ro-Ro anche l'imbarco/sbarco di veicoli, senza che si pregiudichi la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione.

Dette operazioni si svolgeranno sotto la diretta responsabilità dei comandanti delle unità impiegate in dette operazioni.

Art. 11

APPRODO DI NAVE CISTERNA PORTA ACQUA

Al fine di assicurare l'approvvigionamento idrico alle isole, nella zona di mare prospiciente Cala Matano è consentito l'ancoraggio alla fonda delle Motocisterne porta acqua. La sosta presso detta zona di mare è consentita solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di rifornimento, mentre in caso di sosta inoperosa la nave dovrà ancorarsi in una delle predette zone di ancoraggio. E' vietato a qualunque unità di avvicinarsi a meno di 100 metri dalla nave impegnata nelle operazioni di rifornimento idrico, con l'eccezione dei mezzi di polizia, di soccorso e asserviti alla stessa nave.

Art. 12

NAVIGAZIONE SOTTOCOSTA

La navigazione a motore nei pressi della costa, nel rispetto delle vigenti ordinanze di sicurezza balneare e dei relativi limiti, deve avvenire, sino ad una distanza di 200 metri dalla costa, ad andatura minima, con scafo dislocante, al fine di evitare ogni possibile moto ondoso di disturbo. L'eventuale navigazione di avvicinamento a corridoi di lancio o approdi deve avvenire con rotte perpendicolari alla linea di costa e con la necessaria prudenza e perizia marinaresca.

Art. 13
LAVORI A BORDO DI UNITA'

Nell'ambito degli approdi delle Isole Tremiti non è consentito eseguire lavori di demolizione, riparazione con o senza l'ausilio di fonti termiche o manutenzione straordinaria a bordo di qualsiasi unità navale. Sono consentiti lavori di piccola manutenzione a bordo delle navi ed unità ormeggiate in banchina che, comunque:

- non limitino, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza delle unità;
- non comportino l'immobilizzo delle navi, anche per brevi periodi di tempo, che devono essere sempre pronte a muovere per esigenze di sicurezza portuale;
- non contrastino con la sicurezza delle operazioni portuali/commerciali in atto;
- non richiedano l'uso di fiamma;

E' sempre vietata la pitturazione fuori bordo.

Qualora situazioni contingenti e straordinarie rendano necessario procedere a lavori di straordinaria manutenzione presso gli approdi delle Isole Tremiti, la relativa richiesta, da inoltrare alla Capitaneria di Porto di Termoli secondo le modalità già stabilite per il porto di Termoli con il relativo regolamento, verrà valutata in funzione della sicurezza della navigazione, del regolare svolgimento delle operazioni portuali, delle prescrizioni in materia contenute nel citato regolamento, che si considerano applicabili anche all'ambito delle banchine delle Isole Tremiti e sempre che i lavori non comportino rischi di inquinamento, sentito il parere dell'Ente Parco Nazionale del Gargano.

Art. 14
UNITA' IN DISARMO

Considerati i limitati posti di ormeggio presso le banchine ad uso pubblico delle Isole Tremiti, presso le stesse non è consentito l'ormeggio di unità in disarmo.

Art. 15
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE IN CASO DI INCIDENTE/AVARIA

La nave coinvolta in incidenti/avarie o che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito delle banchine e/o ad altre navi, deve darne immediato avviso alla Delegazione di Spiaggia delle Isole Tremiti o alla Capitaneria di Porto di Termoli e rimanere a disposizione di queste per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni. Dovrà, altresì, essere data comunicazione ai medesimi Uffici di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo e che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana o costituire pericolo per l'ambiente marino.

Art. 16
TRASPORTO RIFIUTI VIA MARE

L'imbarco di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti è autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Termoli a seguito di pertinente istruttoria.

Nel periodo dal 1° Giugno al 15 Settembre i veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti solidi urbani devono essere imbarcati, sulla nave a ciò adibita, presso la banchina di Punta Secca e solo dopo l'imbarco dei passeggeri/veicoli.

Solo nel caso di avverse condizioni meteorologiche l'imbarco avverrà presso la banchina di San Domino, dopo l'imbarco di passeggeri e veicoli.

Sulla Banchina di San Nicola l'imbarco dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, con le modalità di cui sopra, è consentito tutto l'anno.

I conducenti degli automezzi con rifiuti devono evitare ogni forma di sversamento al suolo o a bordo e rispettare quanto previsto dall'autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Termoli.

Art. 17

DISPOSIZIONI ANTINQUINAMENTO PER I RIFORNIMENTI DI CARBURANTE

Tutte le navi (comprese le unità da diporto e da pesca) che effettuano operazioni di bunkeraggio, nonché le società fornitrici del bunker hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel piano locale di emergenza per fronteggiare gli inquinamenti da idrocarburi o da altre sostanze nocive nelle acque marine del Compartimento Marittimo di Termoli, relative alla predisposizione di mezzi atti a fronteggiare sversamenti in mare di prodotto inquinante. Prima dell'inizio delle operazioni di bunkeraggio devono essere prese tutte le precauzioni idonee a scongiurare e ridurre il rischio di inquinamento, quali ad esempio la verifica dell'integrità e della perfetta tenuta delle tubazioni, della chiusura degli ombrinali adiacenti il punto d'imbarco, della pronta disponibilità di materiale assorbente da impiegare in caso di fuoriuscita accidentale di prodotto.

Al verificarsi di un inquinamento, fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Autorità marittima e fatte salve le responsabilità civili e penali a carico degli autori, le operazioni di rifornimento devono essere sospese, il Comandante del natante, ed il responsabile della società fornitrice del bunker devono porre in essere tutti gli interventi necessari alla immediata bonifica dello specchio acqueo interessato ed alla pulizia della banchina.

L'uso dei prodotti chimici disinquinanti deve essere autorizzato dal Ministero dell'Ambiente per il tramite dell'Autorità marittima.

Rimangono a carico degli autori/responsabili le spese correnti per l'impiego di attrezzature e mezzi nautici disinquinanti appartenenti alle Amministrazioni dello Stato o a società private e quant'altro ritenuto necessario dalla Autorità marittima dover utilizzare per contenere e abbattere l'inquinamento.

Art. 18

CERTIFICAZIONE TECNICA DEI DISTRIBUTORI FISSI

Gli impianti fissi devono essere collaudati ed ispezionati secondo le modalità ed alle scadenze previste dalle vigenti norme di legge.

Art. 19

RIFORNIMENTO CARBURANTE (BUNKER) A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI

Fermo restando il possesso della concessione demaniale marittima se situati sul demanio marittimo, gli impianti fissi di distribuzione carburanti che rientrino nelle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 52 del Codice della Navigazione e 48 e 49 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione non potranno essere posti in esercizio o proseguire nell'attività se non siano in possesso dei certificati di collaudo iniziale e di ispezione triennale, di cui agli articoli 48 e 49 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, in regolare corso di validità.

Prescrizioni generali e di sicurezza

Gli impianti fissi devono essere muniti di tutti gli apprestamenti di sicurezza, nonché dei dispositivi per il recupero dei vapori di idrocarburi, previsti dalla normativa vigente in materia.

Il bunkeraggio a mezzo distributori fissi è consentito durante l'arco delle 24 ore. Per le operazioni che si svolgono dopo il tramonto o prima del sorgere del sole e comunque in ogni situazione in cui non siano presenti i requisiti minimi di illuminazione naturale, dovrà essere assicurata la presenza di una fonte di illuminazione artificiale capace di garantire un potere illuminante non inferiore a 10 lux ad una distanza non inferiore ad 1 metro dalle zone di lavoro e posta a distanza adeguata da possibili fonti di vapore del prodotto da imbarcare/sbarcare.

Le condizioni meteo-marine dovranno essere favorevoli; in caso di peggioramento delle stesse, o di maltempo accompagnato da scariche elettriche, le operazioni non dovranno aver luogo e, se iniziate, dovranno essere immediatamente sospese.

Precauzioni:

1. durante il rifornimento i motori di propulsione ed ogni altro motore a combustione interna presente a bordo dell'unità navale da rifornire devono essere spenti. Non possono essere effettuate altre operazioni o lavori di alcun genere. Al termine delle operazioni di bunkeraggio, prima di avviare il motore, gli spazi ove sono presenti i serbatoi del carburante devono essere opportunamente ventilati;
2. A cura della ditta titolare dell'impianto devono essere assicurati i servizi per la prevenzione antincendio e la predisposizione di idonei presidi a tal fine.
3. i distributori devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al Titolo I, punto XVII del D.M. 31 luglio 1934. Durante lo svolgimento delle operazioni tali dispositivi devono essere tenuti sul posto pronti all'uso.
4. Le attrezzature impiegate per i rifornimenti (rulli avvolgi manichette, dotazioni antincendio, ecc.) devono essere posizionate in banchina in modo tale da non creare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. Appena ultimato il rifornimento dette attrezzature dovranno essere rimosse dalla banchina e custodite nell'ambito delle proprie concessioni.
5. le manichette devono essere integre e in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento. Le stesse dovranno essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435 e successive modifiche ed integrazioni, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro, come previsto nella Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione delle Infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo n°105 del 21.09.2000. Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato, copia del quale deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli e sul quale devono essere riportate le seguenti informazioni:
 - la massima pressione d'esercizio;
 - la massima temperatura d'esercizio (solo per manichette acquistate dopo il 1 luglio 2002);
 - i prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
 - la data e la pressione del collaudo, nonché l'Ente che lo ha effettuato.
6. Su ogni singola manichetta o sulla relativa flangia devono essere stampigliati i dati di identificazione della manichetta nonché le condizioni massime di esercizio, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984).
7. Il comandante della nave e gli addetti delle ditte che forniscono il servizio di rifornimento sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima nel caso si verifichi qualsiasi evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone, delle infrastrutture portuali o l'ambiente marino.
8. il tratto di banchina ove è ubicato il distributore, prima di iniziare le operazioni di bunkeraggio, deve essere opportunamente recintato/delimitato con idonee transenne/nastri per un raggio di metri 20, in modo tale che da nessun lato sia possibile l'accesso di automezzi, veicoli in genere e pedoni non autorizzati.
9. l'operazione di bunkeraggio deve avvenire esclusivamente con la nave e/o unità affiancata in banchina, con i motori di propulsione spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico.
10. non deve essere eseguita alcun'altra operazione che possa generare calore o scintille.
11. l'equipaggio deve in qualsiasi momento essere pronto ad eseguire eventuali manovre di emergenza per il movimento dell'unità dalla banchina.

12. durante lo svolgimento delle operazioni, a cura del comandante della nave, deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore deve essere ventilato sia il vano in cui sono stati installati i serbatoi, sia il vano apparato motore.
13. è fatto assoluto divieto di procedere all'erogazione del carburante con nave e/o unità a pacchetto su altra nave.
14. l'erogazione non deve essere effettuata a più unità contemporaneamente.
15. per tutta la durata delle operazioni qualsiasi altra nave deve tenersi ad almeno 25(venticinque) metri di distanza dal punto in cui avviene il travaso.
16. tutte le navi che si trovino a navigare nella zona di mare prossima a quella interessata alle operazioni di bunkeraggio devono manovrare con cautela procedendo a lento moto onde evitare che il fenomeno del moto ondoso possa compromettere la sicurezza delle operazioni.
17. prima dell'inizio e durante le operazioni di rifornimento, il comandante della nave e gli addetti all'impianto devono verificare che lo specchio acqueo circostante sia e rimanga sempre pulito, informando immediatamente l'Autorità marittima, qualora si verificassero fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, sospendendo immediatamente le operazioni di rifornimento.
18. Il Comandante della nave deve predisporre la presenza dei membri di equipaggio addetti alla vigilanza antincendio e tenere pronti all'uso i sistemi e gli impianti di bordo, in particolare gli estintori portatili in dotazione devono trovarsi vicino alla valvola di imbarco del carburante e se l'unità è munita di impianto idrico/antincendio, questo deve essere predisposto con manichetta montata e stesa.
19. qualsiasi spesa sostenuta per l'eventuale bonifica della zona interessata dallo sversamento, sarà a carico del fornitore del servizio o della nave a seconda delle rispettive responsabilità.
20. per il personale addetto al rifornimento e per quello di bordo vige il divieto di fumare per un raggio di metri 20 (venti) dalla zona di rifornimento e per tutta la durata delle operazioni non devono essere in corso lavori con l'uso di fiamme libere di qualsiasi natura o che comunque generino scintille o calore.
21. gli ombrinali e le altre aperture in coperta all'altezza del trincarino devono essere mantenute in posizione di chiusura.
22. le operazioni di rifornimento devono essere eseguite solo se in presenza degli addetti al distributore.
23. il personale dell'impianto fisso deve attenersi alle disposizioni del comandante dell'unità navale da rifornire, relativamente alle modalità di esecuzione del rifornimento.
24. La nave che viene rifornita deve inalberare i previsti segnali del C.I.S. (bandiere BRAVO).
25. L'unità, appena completate le operazioni di bunkeraggio, dovrà immediatamente lasciare il tratto di banchina antistante il distributore fisso.

Aree in concessione:

Le aree in concessione ove insistono gli impianti di distribuzione devono essere inaccessibili ad estranei e ben illuminate in ore notturne. Negli spazi in cui vi sono le cisterne interrate, il gestore dell'impianto ha l'obbligo di evidenziare all'utenza veicolare e pedonale la presenza dei pozzetti necessari al rifornimento e di interdirvi la sosta a persone e veicoli, anche temporaneamente.

Dotazioni del distributore: Pozzetti:

I punti di attacco delle manichette presenti sulle banchine devono essere chiusi in modo da renderli inaccessibili ad estranei. I sistemi di chiusura non devono creare in ogni caso ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale.

Art. 20
DOTAZIONE DEI DISTRIBUTORI

Ciascun distributore deve essere dotato di:

- cartelli con la scritta ben visibile "VIETATO FUMARE" (almeno due per ogni distributore);
- dotazioni di sicurezza antincendio stabilite dalla certificazione della prevenzione degli incendi rilasciata dal Comando Provinciale del Vigili del Fuoco ed altre eventualmente prescritte dalla Locale Commissione di cui all'articolo 48 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, nonché n° 2 (due) buglioli di sabbia umida;
- mezzi idonei, "ghiotte", per la raccolta dei piccoli quantitativi di carburante eventualmente fuoriusciti dalla tubazione, dai raccordi e dalle valvole, al fine di ridurre le conseguenze di un eventuale sversamento, da predisporre, quindi, lungo la linea di manichette bordo compreso;
- metri 50 (cinquanta) di "panne galleggianti" che devono essere pronte all'uso, per contenere l'eventuale sversamento di idrocarburi mediante la circuizione dello specchio acqueo ove è ormeggiata l'unità che effettua il bunkeraggio e quello prospiciente l'impianto fisso di distribuzione;
- n° 2 (due) sacchi da Kg. 25 (venticinque) di materiale assorbente di tipo approvato e relative attrezzature di raccolta, per la bonifica delle acque eventualmente inquinate;
- apposito cartello riportante il recapito telefonico ove è prontamente reperibile il responsabile, incluso il recapito ove sono custodite le dotazioni antinquinamento durante il periodo di chiusura, nonché i numeri di emergenza dei Vigili del Fuoco e dell'Autorità Marittima;
- le attrezzature antinquinamento, nonché i prodotti disinquinanti di cui sopra, dovranno essere tenuti a disposizione dell'Autorità Marittima per ogni eventuale esigenza od emergenza di "inquinamento marino" da idrocarburi o da sostanze liquide nocive di comportamento affine, portuale ed extra portuale, che dovesse verificarsi indipendentemente dalle operazioni di bunkeraggio che interessano il distributore.

Art. 21
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORMEGGIO

Il tratto di banchina antistante i distributori fissi di carburante è riservato alle unità navali che devono effettuare operazioni di bunkeraggio.

In deroga al disposto di cui al precedente comma, è consentito l'ormeggio di unità che non devono effettuare operazioni di bunkeraggio a condizione che le stesse garantiscano il tempestivo disimpiego della banchina nel caso di unità che debbano rifornire, ed in ogni caso dopo aver ultimato le eventuali operazioni commerciali.

Il posto di ormeggio riservato alle operazioni di bunkeraggio deve essere debitamente segnalato a cura dei titolari degli impianti fissi a mezzo strisce continue gialle.

Art.22
ACCESSO E VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE SULLE BANCHINE

1. è vietata la sosta di qualsiasi veicolo presso la testata della banchina di San Domino, nel piazzale intitolato alla "Guardia Costiera". Sono esonerati da tale divieto, oltre ai veicoli delle forze di polizia ed i mezzi di emergenza nell'esercizio delle funzioni istituzionali, i veicoli che devono imbarcare sulla nave i quali, facendo manovra nel piazzale in parola, dovranno incolonnarsi almeno mezz'ora prima della partenza, al fine di evitare la circolazione in banchina nelle fasi di ormeggio e sbarco di veicoli e passeggeri presenti a bordo delle navi.

2. Nel tratto di banchina destinato all'ormeggio/disormeggio (Zona C), compreso tra il ciglio banchina ed il "limite di sicurezza" posto a circa metri 8 (otto) dal ciglio stesso, durante le operazioni di ormeggio/disormeggio è vietato il transito pedonale e veicolare, ad esclusione degli ormeggiatori nell'esercizio delle proprie funzioni;
Allo scopo di ridurre la circolazione veicolare sulla banchina di San Domino, caratterizzata da spazi limitati, lungo il nuovo molo di scirocco della stessa banchina l'accesso è consentito esclusivamente ai mezzi delle amministrazioni pubbliche, di soccorso ed a quelli degli operatori portuali/marittimi che ne abbiano effettiva necessità. I predetti veicoli potranno comunque sostare, nei soli spazi delimitati, solo per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni per le quali hanno necessità di sostare. La circolazione per raggiungere le aree di sosta è comunque interdetta durante le fasi di ormeggio e disormeggio nonché di imbarco/sbarco passeggeri e veicoli delle navi alla banchina di San Domino.
3. Lo spazio adiacente alla zona di sicurezza della banchina di San Domino in prossimità dello scivolo a mare è destinato al veicolo di servizio della locale Autorità marittima;
4. I veicoli degli operatori commerciali insistenti a San Domino, che devono prelevare generi alimentari dalla nave che presta servizio di continuità territoriale, al fine di evitare il deposito delle merci in banchina, possono sostare presso la radice della banchina o in zona indicata dal personale della locale Autorità Marittima, per il tempo strettamente necessario. La circolazione di tali veicoli per raggiungere le aree di sosta è comunque interdetta durante le fasi di ormeggio e disormeggio nonché di imbarco/sbarco passeggeri e veicoli delle navi alla banchina di San Domino.
5. Coloro che devono imbarcare o sbarcare merci dalle navi, possono accedere alla banchina solo a seguito di specifica autorizzazione verbale dell'Autorità marittima locale che ne indicherà di volta in volta l'area di fermata.
6. Sulle banchine, ed in particolar modo nelle zone di sicurezza, è assolutamente vietato il deposito, anche temporaneo, di attrezzature subacquee, attrezzature da pesca (reti – palangari - ecc.), taniche carburante o quant'altro possa impedire o essere d'intralcio alle normali attività di ormeggio/disormeggio. Dette attrezzature dovranno essere trasportate e imbarcate direttamente sulle unità cui sono destinate in modo da non intralciare in normale deflusso e in qualsiasi caso dette operazioni non potranno essere effettuate in coincidenza con gli arrivi e le partenze delle navi di linea.
7. L'eventuale deposito temporaneo e straordinario di merci/materiali, nonché la sosta di veicoli, dovrà avvenire secondo le modalità ed i tempi indicati dall'Autorità marittima.

Art. 23

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E DIVIETI

1. All'interno del bacino compreso tra San Domino, San Nicola ed il Cretaccio, a causa dei ristretti spazi e del traffico marittimo, è vietata la navigazione a remi, a vela, la balneazione e la pesca comunque esercitata, nonché le immersioni subacquee sportive (**Allegato 8**). La navigazione a motore deve comunque essere limitata all'ingresso e all'uscita dalle banchine, senza in alcun modo ostacolare altre unità in manovra, in modo particolare le navi adibite al trasporto passeggeri in arrivo o partenza. E' altresì vietato:
2. la balneazione all'interno di Cala degli Schiavoni e lungo tutte le banchine dell'arcipelago
3. qualsiasi attività pubblicitaria, nonché la vendita biglietti sulle banchine delle isole Tremiti, al fine di consentire il rapido deflusso di passeggeri e veicoli in transito. La vendita dei biglietti e l'attività pubblicitaria deve essere effettuata all'interno delle strutture a ciò destinate.

4. esercitare la pesca in qualunque forma dalle banchine;
5. prelevare acqua di mare per lavaggio e rinfresco di prodotti ittici o di qualsiasi altro genere alimentare sul porto;
6. abbandonare nell'area portuale o gettare in mare rifiuti di qualsiasi genere;
7. lavare autoveicoli, cassette di pesce, reti o altro sulle banchine del porto;
8. condurre cani privi di guinzaglio sulle banchine quando ne abbiano l'obbligo;
9. versare in mare idrocarburi comprese acque di sentina, rifiuti organici, urbani, speciali o tossici;
10. usare detersivi o sostanze detergenti per lavaggio delle unità;
11. l'Amministrazione Comunale delle Isole Tremiti dovrà assicurare che le aree destinate all'ormeggio siano opportunamente delimitate e segnalate con idonei mezzi, in modo che l'accessibilità alle predette aree avvenga in totale sicurezza garantendo l'incolumità pubblica e privata.

Art. 24 **DEROGHE**

Deroghe alle disposizioni della presente Ordinanza potranno essere valutate dall'Autorità Marittima su specifica documentata istanza da parte dei soggetti interessati in casi di comprovata necessità.

L'Autorità Marittima si riserva, inoltre, la facoltà di derogare alle norme contenute nella presente Ordinanza per motivi connessi alla sicurezza portuale e della navigazione, nonché in ragione di valutazioni aventi carattere tecnico-operativo nella organizzazione del traffico portuale inteso nella sua accezione più ampia.

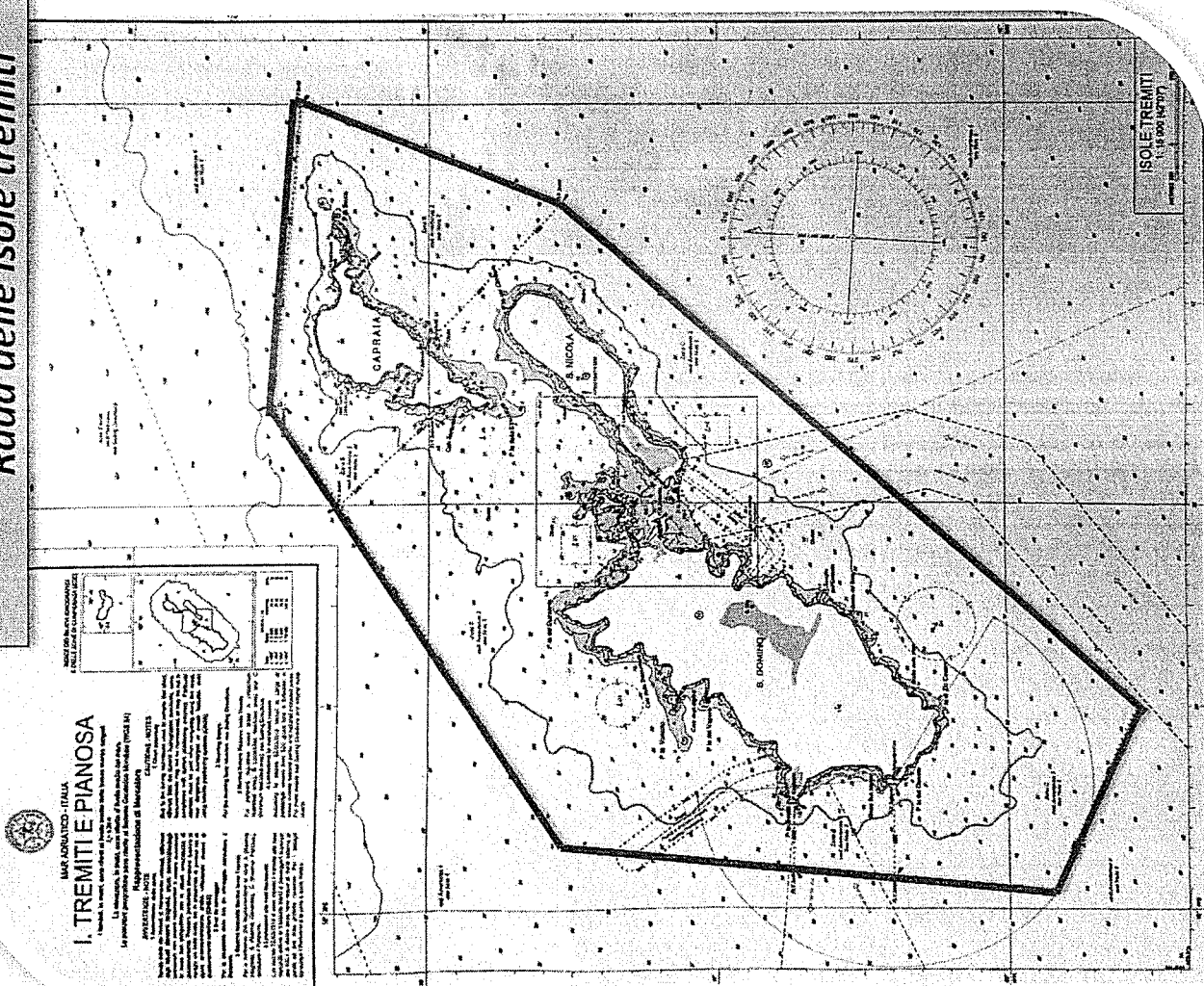
Art. 25 **NORME FINALI**

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento in materia di sicurezza portuale e della navigazione, si rimanda integralmente alle vigenti e pertinenti norme nazionali ed internazionali ovvero a specifiche Ordinanze emesse.

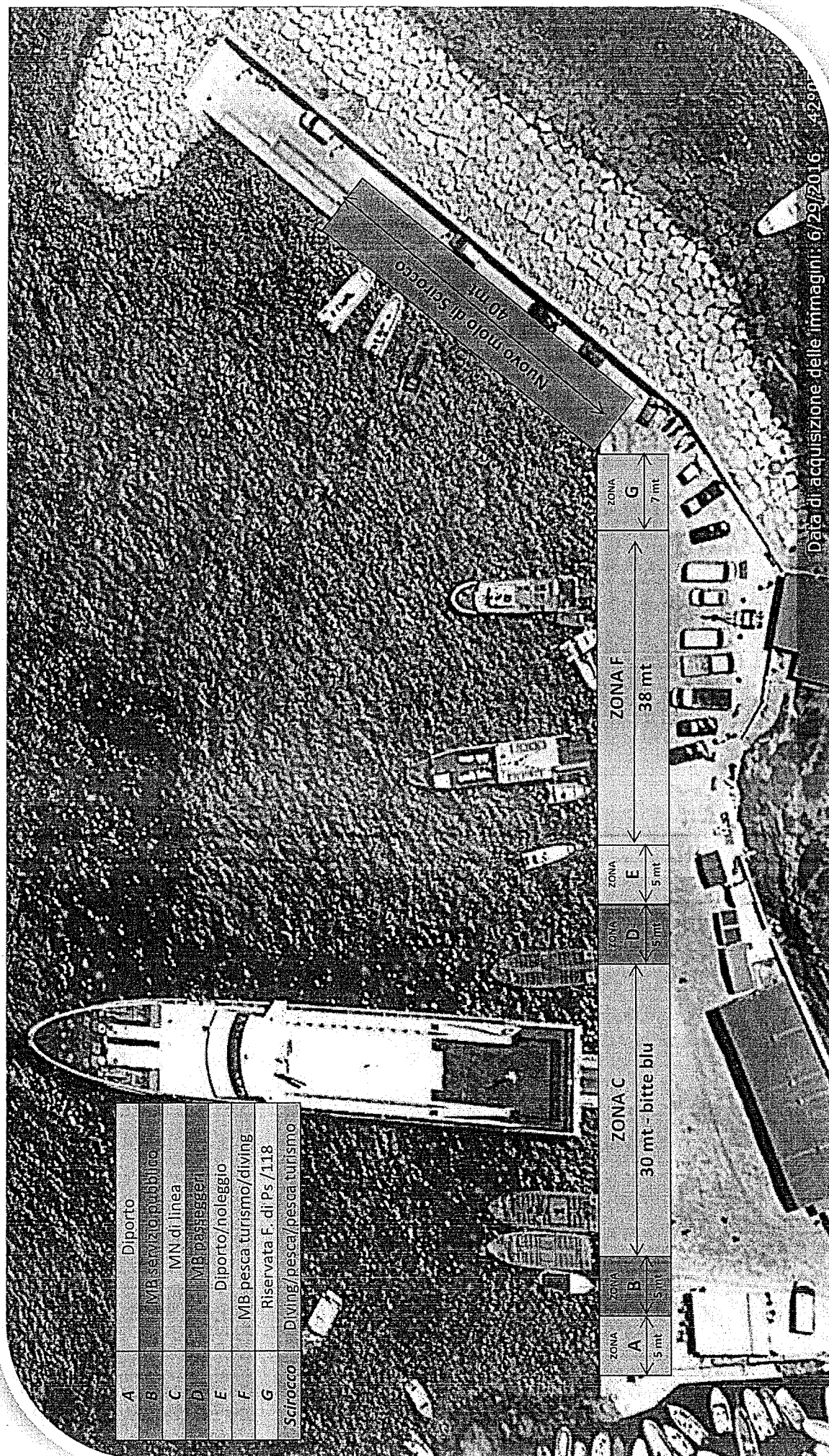
Termoli, lì 05/06/2018

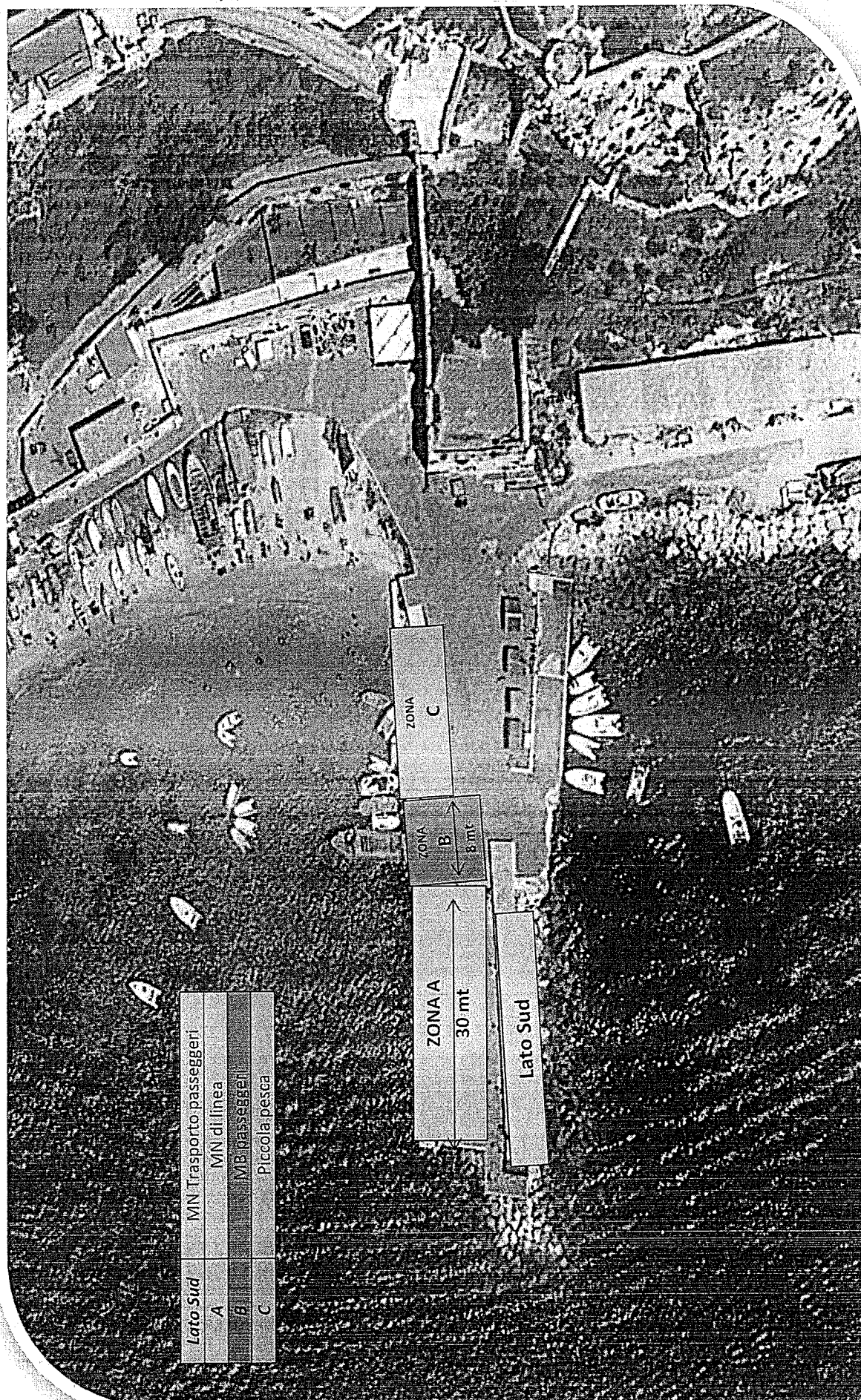
IL COMANDANTE
C.F. (CP) *Sirio FAÉ*

Rada delle Isole tremiti



Den.	Latitudine	Longitudine
a	42°08'30"N	015°30'30"E
b	42°08'24"N	015°32'00"E
c	42°07'30"N	015°31'30"E
d	42°06'00"N	015°29'36"E
e	42°06'00"N	015°28'07"E
f	42°06'42"N	015°28'12"E



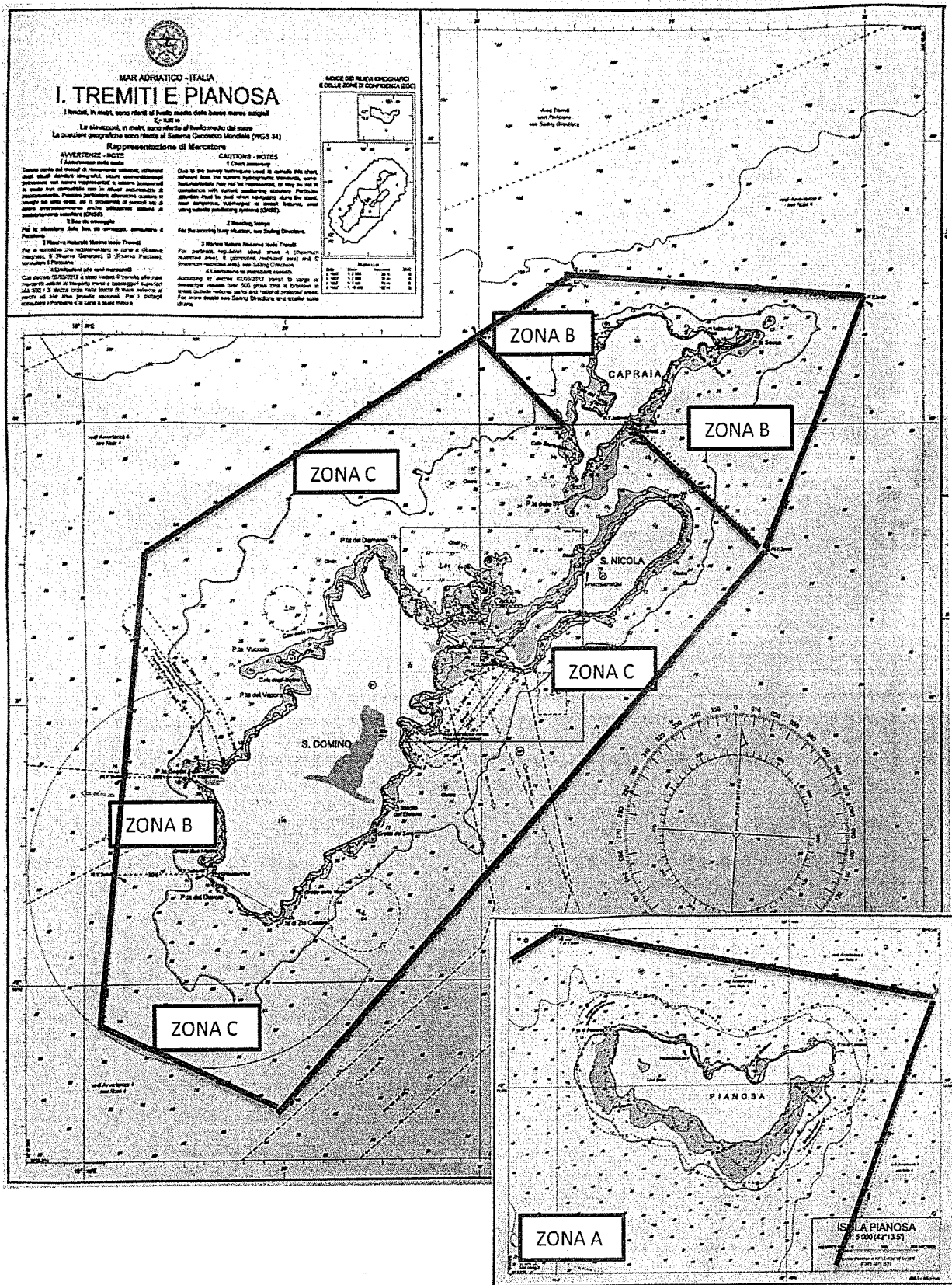


Banchina di Punta Secca

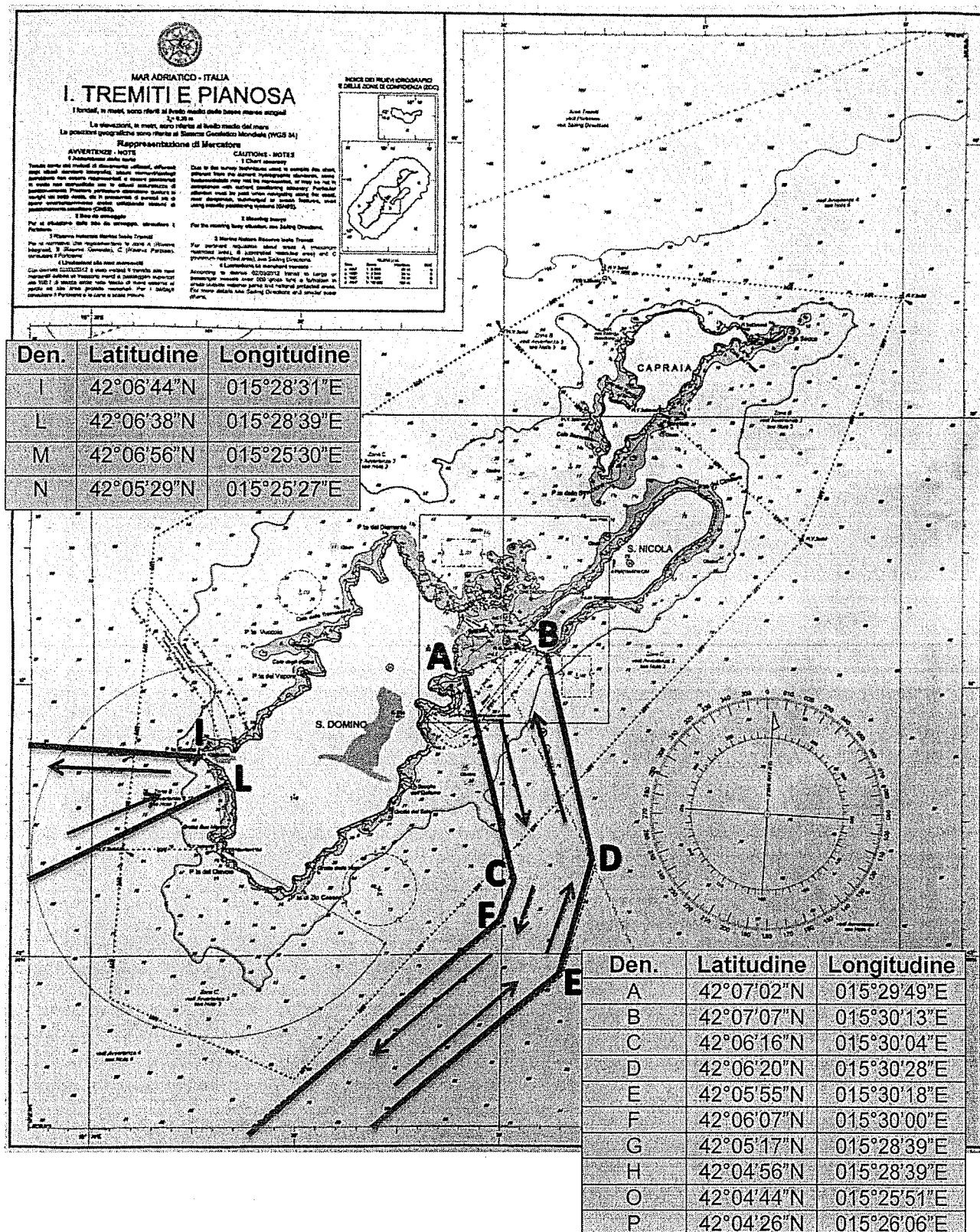
Allegato 4



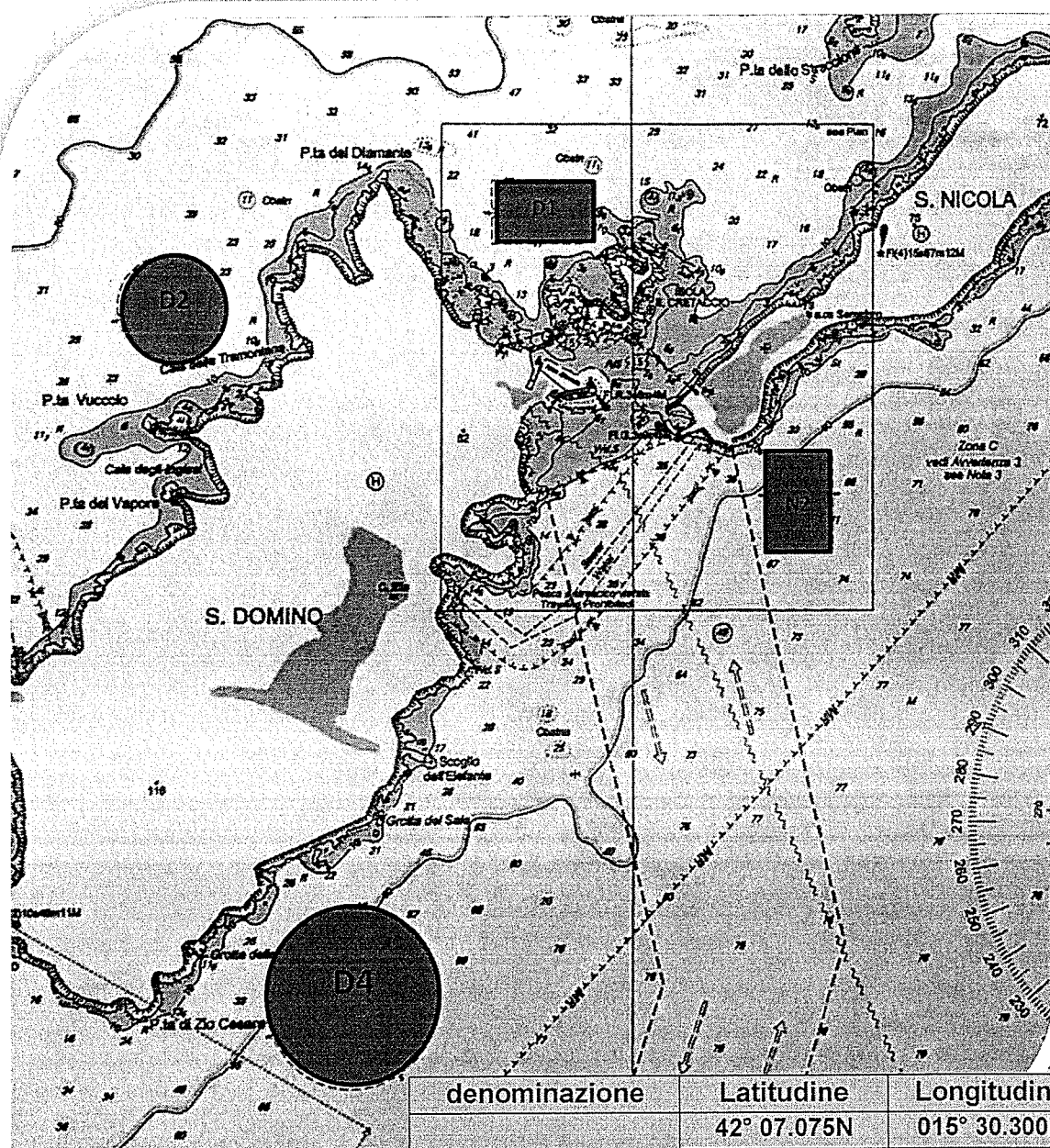
Isole Tremiti – Riserva Marina



Isole Tremiti – Rotte di avvicinamento



Isole Tremiti – Zone di ancoraggio



denominazione	Latitudine	Longitudine
<u>N2</u>	42° 07.075N	015° 30.300E
	42° 07.075N	015° 30.450E
	42° 06.910N	015° 30.450E
	42° 06.910N	015° 30.300E
<u>D1</u>	42° 07.500N	015° 29.700E
	42° 07.500N	015° 29.900E
	42° 07.400N	015° 29.900E
	42° 07.400N	015° 29.700E
<u>D2 - Raggio 150 mt</u>	42°07.500N	015°29.000E
<u>D4 - Raggio 251 mt</u>	42°06.200N	015°29.400E